

EFFETTI DEL CONTRATTO

- Per effetti del contratto, intendiamo le vicende che il contratto produce con riferimento alle posizioni soggettive delle parti; o meglio: le vicende che il contratto produce con riferimento ai rapporti che intercorrono tra le parti.
- **Effetto giuridico = vicenda** (nascita; modificazione; trasferimento; estinzione) **di situazioni giuridiche soggettive**. L'art. 1321 definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti volto a **costituire, regolare o estinguere** un rapporto giuridico avente natura patrimoniale.
- In base a questa norma, possiamo quindi rilevare come gli **EFFETTI DEL CONTRATTO** possono tradursi:
 - ❖ Nella **nascita** di situazioni soggettive (diritti ed obbligazioni) che precedentemente non esistevano (contratto di costituzione di usufrutto; contratto di locazione; contratto di appalto).
 - ❖ Nella **modificazione** di situazioni soggettive già sorte (*datio in solutum*).
 - ❖ Nel **trasferimento** di diritti preesistenti (vendita; permuta; cessione del credito)
 - ❖ Nell'**estinzione** di un rapporto preesistente (mutuo dissenso).
- **Contratto di accertamento**. Negozio attraverso cui le parti, in ragione di una situazione di incertezza relativa all'esistenza o al contenuto di un determinato rapporto patrimoniale, accertano che il rapporto esiste e che risulta caratterizzato da un certo contenuto. Il titolare del diritto accertato può quindi far valere nei confronti della controparte una pretesa conforme all'oggetto dell'accertamento: spetta al convenuto dimostrare l'inesistenza o la difformità della situazione accertata rispetto alla situazione reale (**inversione dell'onere della prova: la causa del contratto di accertamento consiste nella semplificazione probatoria del rapporto preesistente**).
- **EFFICACIA DEL CONTRATTO**. Idoneità del contratto a produrre i suoi effetti. Il contratto valido è normalmente efficace, ma l'efficacia del negozio non presuppone la sua validità: in certi casi, il contratto valido non è però efficace (contratto sottoposto a condizione sospensiva; contratto concluso dal falso procuratore); in altri casi, un contratto invalido può risultare, seppur temporaneamente, in grado di produrre effetti (contratto annullabile).

➤ **CONTRATTI CON EFFETTI REALI E CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI.**

- Dal punto di vista degli effetti, viene tradizionalmente proposta la distinzione tra **contratti con effetti reali** e **contratti con effetti meramente obbligatori**. In questo senso, si definiscono **contratti con effetti reali** (o aventi efficacia reale) **i negozi che programmano il trasferimento del diritto di proprietà** (vendita, permuta, donazione), la **costituzione o il trasferimento di un diritto reale minore** (contratto costitutivo del diritto di usufrutto; contratto di costituzione di servitù), oppure **il trasferimento di un qualsiasi altro diritto** (cessione del credito). In tali contratti i risultati programmati sopra citati si producono per effetto del solo consenso.
- Sono invece contraddistinti da **effetti meramente obbligatori** quei contratti che **determinano esclusivamente il sorgere di rapporti obbligatori**.

- I **contratti ad effetti obbligatori** si caratterizzano per il fatto che **producono solamente il sorgere di obbligazioni e di corrispondenti diritti di credito** e non realizzano invece alcun effetto reale. Di conseguenza, quei contratti che determinano sia il trasferimento di diritti (effetti reali) che il sorgere di obbligazioni (effetti obbligatori) – come per es. la vendita, in cui al trasferimento della proprietà dal venditore al compratore si affianca l'obbligo per il compratore di pagare il prezzo e l'eventuale obbligo per il venditore di procedere alla consegna della cosa – si considerano riconducibili alla categoria dei negozi aventi efficacia reale.

ART. 1376 – PRINCIPIO DEL CONSENSO TRASLATIVO

- Nei contratti con effetti reali (che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale limitato ovvero il trasferimento di qualsiasi altro diritto) **il trasferimento del diritto avviene in forza del solo consenso tra le parti legittimamente manifestato**. Di regola, i contratti con effetti reali sono anche contratti **consensuali** e **traslativi**.

❖ **CONSENSUALI**: si perfezionano in forza del mero consenso tra le parti, indipendentemente dall'eventuale consegna del bene che si trasferisce (distinzione tra contratti con effetti reali e contratti reali), dall'esecuzione della controprestazione, dall'adempimento degli oneri pubblicitari.

❖ **TRASLATIVI**: il trasferimento del diritto avviene in forza dell'accordo, di regola contestualmente alla manifestazione del reciproco consenso.

- Deroche al principio del consenso traslativo: fattispecie caratterizzate dall'obbligazione per l'alienante (non sostitutiva ma strumentale all'effetto reale) di far acquistare il diritto all'acquirente: alienazione di cose generiche, art. 1378; alienazione di cose future, art. 1472; alienazione di cose altrui, art. 1478.

ART. 1372, comma 1: VINCOLATIVITA' DEL CONTRATTO

- Il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (*pacta sunt servanda*).
- **Vincolatività:** soggezione delle parti agli effetti del contratto, impossibilità per i contraenti di liberarsi unilateralmente da un negozio validamente concluso. Il contratto può essere vincolante anche se non è efficace (contratto sottoposto a condizione sospensiva; contratto stipulato dal *falsus procurator*: il negozio è vincolante anche prima della produzione degli effetti. Il terzo che ha trattato con il falso procuratore non può unilateralmente sciogliersi dal contratto; le parti del contratto condizionato devono tenere, anche prima dell'avveramento della condizione, un comportamento idoneo ad assicurare la realizzabilità dell'operazione economica programmata dal negozio).
- **Ratio del principio:** certezza in ordine alla stabilità delle posizioni delle parti dipendenti dal contratto; il contratto come autoregolamento di privati interessi: le parti sono vincolate al contratto in quanto esse stesse hanno deciso di vincolarsi al regolamento negoziale.
- Significati del principio di vincolatività:
 - ❖ **Irrevocabilità** della stipulazione: le parti non possono unilateralmente decidere di sottrarsi agli effetti prodotti dal contratto.
 - ❖ **Immodificabilità:** una volta raggiunto l'accordo, i contraenti non possono unilateralmente modificare il contenuto del regolamento contrattuale.
 - ❖ **Irretrattabilità:** le parti non possono disporre degli effetti che il contratto ha già prodotto.
- **Attenuazioni del principio di vincolatività:** mutuo dissenso; recesso unilaterale; altre cause previste dalla legge che legittimano uno tra gli stipulanti a non eseguire il contratto e ad affermare la propria liberazione dal vincolo negoziale (annullabilità; risoluzione; rescindibilità).

IL RECESSO UNILATERALE

- Negozio **unilaterale e recettizio** attraverso cui una parte esercita il **diritto potestativo di liberarsi** dal contratto (detto anche diritto di recesso). Tale potere, che fa eccezione al principio della vincolatività del contratto, può essere attribuito ad uno o ad entrambi i contraenti dalla legge (ipotesi eccezionale) o da una clausola inserita nel regolamento negoziale, donde la distinzione tra recesso legale e recesso convenzionale.

I) RECESSO CONVENZIONALE (art. 1373 cod. civ.)

- Differenza di disciplina tra i **contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata** (ad esecuzione continuata o periodica).
- ❖ Sono **CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA** quei **negozi la cui attuazione si esaurisce in un unico effetto o in un'unica operazione** (vendita; permuta; cessione del credito). Nell'ambito dei contratti ad esecuzione istantanea, è possibile distinguere i rapporti ad esecuzione immediata – in cui l'attuazione del programma negoziale è contestuale alla stipulazione – dai contratti ad esecuzione differita, la cui attuazione avviene in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo.

Nei negozi ad esecuzione istantanea, il recesso convenzionale **deve essere esercitato prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione** (art. 1373, comma 1).

La disposizione in commento si basa su **due ordini di ragioni**:

1) il fatto che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione alimenta il ragionevole affidamento dell'altra parte in ordine alla volontà del titolare del diritto di recesso di non avvalersi di tale potere e di tenere fermo il rapporto negoziale. In questo senso, l'esecuzione del contratto viene valutata alla stregua di una rinuncia tacita all'esercizio del recesso.

2) la possibilità di esercitare il diritto di recesso in un momento successivo all'esecuzione del contratto porrebbe il problema di regolare la destinazione delle prestazioni già eseguite.

La disciplina appena delineata è **derogabile** dalle parti (art. 1373, comma 4), le quali sono libere di regolare l'esercizio del recesso in base a principi diversi da quelli stabiliti dalla legge. I contraenti possono quindi stabilire che il recesso possa essere realizzato anche dopo l'esecuzione del contratto (problema dell'ammissibilità del recesso dai contratti con effetti reali).

- ❖ **CONTRATTI DI DURATA.** – I **CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA** si caratterizzano per il fatto che una delle prestazioni programmate dal negozio si **protrae lungo un determinato arco temporale** (tipico esempio di contratto ad esecuzione continuata è la locazione: il locatore mette a disposizione del conduttore il bene per nove anni; la sua prestazione si protrae lungo il periodo di tempo previsto dal contratto); viceversa, **nei CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA** una parte è tenuta ad eseguire una **molteplicità di prestazioni in base ad intervalli di tempo regolari** (es., contratto di somministrazione di beni).

A differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1373 con riferimento ai contratti ad esecuzione istantanea, il comma 2 della stessa disposizione statuisce che, **nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche dopo che il contratto ha avuto esecuzione**, fermo restando che **l'esercizio di tale potere non incide sulle prestazioni già eseguite** (o, nei contratti ad esecuzione continuata, sulla porzione di prestazione già eseguita) per le quali il recedente sarà comunque tenuto al corrispettivo.

Ratio della norma: dopo avere goduto del bene o del servizio oggetto del contratto per un determinato periodo di tempo, al titolare del diritto di recesso viene attribuito il potere di liberarsi da un rapporto giudicato ormai non più conveniente.

Anche questa previsione è **derogabile** dalle parti (art. 1373, comma 4)

- **MULTA PENITENZIALE** (art. 1373, comma 3). Qualora per l'esercizio del recesso sia previsto il pagamento di un corrispettivo, il recesso produce i suoi effetti dal momento in cui il corrispettivo viene versato.
- **CAPARRA PENITENZIALE** (art. 1386). Il corrispettivo per il recesso (rappresentato da una somma di denaro) viene versato al momento della stipulazione del contratto. In questo caso, se il titolare del diritto di recesso sceglie di liberarsi dal contratto, la controparte può trattenere la caparra. Viceversa, se a recedere è il soggetto che ha ricevuto la caparra, dovrà versare all'altro contraente una somma di denaro pari al doppio della caparra.

II) RECESSO LEGALE

Il potere di recedere dal contratto è attribuito dalla legge ad uno o ad entrambi gli stipulanti.

Le varie ipotesi di recesso legale vengono generalmente distinte in:

- a) recessi di liberazione
- b) recessi di autotutela

c) recessi di pentimento

➤ **RECESSI DI LIBERAZIONE.** Recessi accordati alla parte per consentirle di sottrarsi da un vincolo che diversamente peserebbe in maniera intollerabile sulla sua libertà contrattuale.

Costituisce in questo senso un principio generale (applicabile anche al di fuori delle specifiche previsioni legali: vedi la disciplina dei contratti di somministrazione, locazione, deposito, comodato e lavoro subordinato) l'assunto in forza del quale, in un contratto di durata a tempo indeterminato, ciascuna tra le parti ha la facoltà di recedere liberamente dal rapporto (ipotesi di recesso libero o *ad nutum*), fermo restando l'obbligo del congruo preavviso.

➤ **RECESSI DI AUTOTUTELA.** Accordati ad una tra le parti come strumento di reazione avverso situazioni che rischiano di pregiudicare irreversibilmente la corretta esecuzione del rapporto. Es.: art. 1385 (caparra confirmatoria); art. 1464 (impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione). Si tratta di recessi che si devono basare necessariamente su una **giusta causa**.

➤ **RECESSI DI PENTIMENTO.** Strumenti di tutela per i contraenti deboli, si attribuisce ad una tra le parti il potere di "pentirsi" di un'operazione negoziale già compiuta e di liberarsi – entro determinati limiti di tempo - da un contratto già stipulato. Es., disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

IL CONTRATTO E I TERZI

➤ **PRINCIPIO DI RELATIVITA' DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO** (Art. 1372, comma 2 c.c.). Il contratto non produce effetti verso i terzi se non nei casi previsti dalla legge.

➤ **Contratto come atto di autonomia.** Proprio in considerazione del fatto che il contratto è un atto di autonomia privata, uno strumento che l'ordinamento attribuisce ai privati per regolare autonomamente (attraverso un "accordo") i reciproci interessi, il legislatore non permette che un soggetto debba sopportare gli effetti di un negozio alla cui formazione è rimasto estraneo e di cui non ha in alcun modo autorizzato la stipulazione.

➤ **Significati del principio di relatività:**

A) Il contratto non può determinare il sorgere di obbligazioni in capo ai terzi (art. 1381).

B) Il contratto non può sottrarre ad un terzo un diritto di cui è titolare (art. 1478; applicazione che incontra una serie di temperamenti nelle disposizioni sugli acquisti a non domino).

- C) Il contratto non può impedire ad un terzo di disporre di diritti di cui è titolare (art. 1379)

EFFICACIA DIRETTA DEL CONTRATTO VERSO I TERZI – IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

- **Art. 1411, comma 1:** è valida la stipulazione a favore di un terzo purché lo stipulante vi abbia interesse.

L'ordinamento ammette che dal contratto tra due parti (stipulante e promittente) possa derivare un diritto in capo ad un terzo. La ragione di una simile deroga al principio di relatività degli effetti del contratto può essere rinvenuta nel fatto che le esigenze di protezione della sfera giuridica del terzo non sono a tal punto stringenti da impedire che il terzo possa ricevere una attribuzione a lui favorevole, attribuzione che egli è comunque libero di respingere attraverso la facoltà di rifiuto.

Dal contratto tra stipulante e promittente, il terzo acquista, in linea di massima, un **diritto di credito** verso il promittente (è tuttora discusso se, attraverso lo schema negoziale di cui all'art. 1411 c.c., al terzo possa essere attribuito un diritto reale), purché – recita la norma- lo stipulante vi abbia interesse. Questo **“interesse dello stipulante”** rappresenta **la causa dell'attribuzione a favore del terzo**, la ragione pratica (liberalità; adempimento; scambio) che giustifica la deviazione in capo al terzo di un diritto che sorge dal rapporto tra stipulante e promittente.

Acquistando un diritto di credito verso il promittente, il terzo può pretendere l'adempimento della prestazione dovutagli. Ciò malgrado, rispetto al contratto da cui deriva tale diritto **egli rimane estraneo**: non può di conseguenza attivare nessuno dei rimedi relativi all'invalidità del contratto (art. 1441 ss.) o all'inattuazione del rapporto (1453 ss.) che l'ordinamento riserva alle parti.

- **Art. 1411, comma 2:** il terzo **acquista il diritto verso il promittente “in forza della stipulazione” realizzata a suo favore**, e soprattutto **indipendentemente da una sua preventiva accettazione**. L'acquisto del terzo è quindi **immediato**, ma **non può considerarsi stabile**. Potrebbero infatti verificarsi due differenti situazioni idonee a determinare il venir meno di siffatto acquisto.

❖ **RIFIUTO DEL TERZO.** Il terzo potrebbe rifiutare l'attribuzione programmata a suo favore, determinando quindi la riversione sullo stipulante del diritto da questi destinatogli.

❖ **REVOCA DELLO STIPULANTE.** Lo stipulante potrebbe revocare la stipulazione a favore del terzo, e richiedere per sé la prestazione del promittente.

In questo senso, l'accettazione del terzo (**dichiarazione di voler profittare della stipulazione**) non serve quindi per determinare il perfezionamento del suo acquisto, ma per stabilizzare tale acquisto nel patrimonio del terzo, paralizzando la facoltà di revoca dello stipulante.

- Art. 1411, comma 3. In caso di revoca da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo, la prestazione del promittente deve essere eseguita nei confronti dello stipulante, se diversamente non risulta dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
- Art. 1413 - REGIME DELLE ECCEZIONI. Il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale il diritto del terzo deriva (nullità; annullabilità; sopravvenuta risoluzione; 1460.); non può viceversa opporgli le eccezioni relative ai suoi rapporti con lo stipulante.

EFFICACIA RIFLESSA DEL CONTRATTO VERSO I TERZI

- **RILEVANZA ESTERNA:** il contratto produce e trasferisce situazioni soggettive che i terzi sono tenuti a rispettare (contratti ad effetti reali). Inoltre, la stipulazione del contratto può costituire il presupposto per l'esercizio, da parte di soggetti estranei al rapporto, di diritti e poteri di cui i soggetti in questione sono titolari. Es.: l'esercizio del potere di riscatto da parte del confinante o del coerede presuppone la stipulazione, da parte del concedente, di un contratto che viola il suo *ius prelationis*.
- **OPPONIBILITA':** possibilità per le parti di far valere la posizione acquistata mediante il contratto in confronto di quei terzi che vantano una posizione incompatibile con quella oggetto dell'acquisto. (1153; 2644; 1380).

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

- Se gli elementi essenziali del contratto, individuati dall'art. 1325 c.c., rappresentano i requisiti minimi che l'ordinamento richiede affinché il negozio possa considerarsi validamente concluso, sono definiti elementi accidentali quelli inseriti dalle parti, con apposite clausole, all'interno del contratto per rendere gli effetti della stipulazione più compatibili con gli interessi di cui le medesime sono portatrici.
- Gli elementi accidentali del contratto incidono dunque sull'efficacia del contratto, non sulla sua validità. Sono elementi accidentali del negozio:
 - ❖ La **condizione** (clausola che fa dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto dal verificarsi di un determinato evento futuro e incerto).
 - ❖ Il **termine** (clausola che fa dipendere l'efficacia o la cessazione degli effetti del negozio dal verificarsi di un determinato evento futuro e incerto)

- ❖ Il **modo** o **onere** (dovere di condotta imposto dall'autore di una liberalità a carico del beneficiario della stessa)

CONDIZIONE

- Art. 1353- Le parti possono subordinare l'efficacia (**condizione sospensiva**) o la risoluzione (**condizione risolutiva**) del contratto al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto.
- Rientrando tra gli elementi accidentali, la condizione **incide sull'efficacia del contratto, non sulla sua validità**. Prima dell'avveramento della condizione sospensiva, il negozio deve quindi considerarsi perfettamente valido, ma inidoneo a produrre effetti.
- **Condizione e termine**. Con la condizione le parti subordinano l'efficacia del contratto o la risoluzione del medesimo (con conseguente cessazione dei suoi effetti) al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto. Il **termine** viceversa assolve alla finalità di individuare il momento futuro ma certo, in cui si producono gli effetti del contratto o a partire dal quale tali effetti vengono meno.
- Il concetto di condizione ricomprende nel suo significato sia la clausola in forza della quale la parti fanno dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto da un determinato evento futuro e incerto, sia l'evento dedotto in tale clausola (fatto condizionante)
- **Fatto condizionante**: evento dedotto in condizione. Può consistere tanto in un accadimento naturale quanto in un comportamento umano (comportamento materiale o atto giuridico).
- In base alle caratteristiche del fatto condizionante, è possibile distinguere tra:
 - ❖ **Condizione semplice**: viene ad essere dedotto in condizione un singolo fatto, il cui verificarsi determina l'avveramento della condizione stessa.
 - ❖ **Condizione plurima**: vengono ad essere dedotti in condizione, *alternativamente o cumulativamente*, due o più fatti.
 - ❖ **Condizione positiva**: l'avveramento della condizione (sospensiva o risolutiva) dipende dal verificarsi del fatto.

- ❖ **Condizione negativa:** l'avveramento della condizione dipende dal non verificarsi di un fatto.

➤ A seconda del fatto che l'avveramento della condizione dipenda o meno dalla volontà delle parti, si deve inoltre distinguere tra:

- ❖ **Condizione casuale:** il verificarsi del fatto condizionante trascende la volontà delle parti.
- ❖ **Condizione mista:** l'avveramento della condizione dipende in parte dal caso, in parte dalla volontà di una tra le parti.
- ❖ **Condizione potestativa semplice:** l'avveramento della condizione dipende dalla volontà di una tra le parti, la quale si basa su motivi oggettivi che costituiscono un giustificato interesse

➤ **1355- Condizione meramente potestativa.** È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo sottoposta alla condizione sospensiva il cui avveramento dipende dal mero arbitrio dell'obbligato o dell'alienante. Il legislatore sanziona la mancanza di serietà del vincolo contrattuale la cui efficacia risulta subordinata al mero arbitrio (non sorretto quindi da alcun interesse giuridicamente apprezzabile) della parte che dovrebbe trasferire un diritto o eseguire la prestazione prevista dal negozio.

Molto controversa in dottrina è la distinzione tra condizione meramente potestativa (che determina la nullità della stipulazione) e condizione potestativa semplice (la cui apposizione, viceversa, non inficia la validità del negozio). La differenza tra le due figure può essere ravvisata nel fatto che:

a) la condizione meramente potestativa è condizione sospensiva. Pertanto, non dovrebbe rendere nullo il contratto la clausola condizionante – da configurarsi, pertanto, come condizione potestativa semplice - che attribuisce ad una delle parti il potere di determinare anche arbitrariamente la risoluzione del contratto (si tratterebbe, nella sostanza, di una clausola attributiva di un diritto di recesso *ad nutum*).

b) la condizione sospensiva meramente potestativa è quella il cui avveramento dipende dal mero arbitrio dell'alienante o del debitore. Dunque, sarebbe condizione potestativa semplice quella che si verifica in forza della semplice volontà dell'acquirente o del creditore.

c) come più volte si è ribadito, la condizione è meramente potestativa si avvera in forza del mero arbitrio dell'alienante o del debitore: per il soggetto in questione è, nella sostanza indifferente tenere o meno il comportamento dedotto in condizione

(ad es., ti venderò casa mia se domani deciderò di mettere dei calzini blu piuttosto che dei calzini grigi).

d) La condizione si presenta viceversa come potestativa semplice quando il comportamento del contraente in cui consiste l'avveramento della condizione risulta sostenuto da un interesse obiettivamente apprezzabile (ad es.: Tizio ha ricevuto un'offerta di lavoro a Milano, di cui ancora però non conosce gli esatti termini. Vende la sua casa di Cagliari a Caio, subordinandola alla condizione in forza della quale gli effetti del contratto sono subordinati all'accettazione, da parte sua, della suddetta proposta, una volta che questa gli sarà stata rappresentata nei minimi dettagli).

- **Condizione illecita (art. 1354, comma 1).** È nullo il contratto cui venga apposta una condizione (sospensiva o risolutiva) contraria a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume.

L'illiceità della condizione deriva dal fatto condizionante, ma non deve identificarsi con l'illiceità del medesimo: è infatti possibile che un fatto illecito non renda illecita la condizione, così come è configurabile una condizione illecita anche in presenza di un fatto condizionante non qualificabile in termini di illiceità.

L'illiceità della condizione deriva dall'incidenza che il fatto condizionante assume sull'efficacia del contratto.

La condizione è illecita sostanzialmente in tre casi:

- 1) quando costituisce incentivo al compimento di un illecito (es.: l'efficacia del contratto dipende dal compimento di una determinata attività delittuosa)
- 2) quando determina una coartazione di una libertà fondamentale dell'individuo (es.: si subordina l'efficacia di un contratto di lavoro alla cancellazione del lavoratore dalle liste di una determinata associazione sindacale)
- 3) quando si pone in contrasto con l'ordine pubblico o con il buon costume.

- **Condizione impossibile (art. 1354, comma 2):** ricorre allorché è certo che il fatto dedotto in condizione non potrà mai verificarsi.

- 1) La condizione **SOSPENSIVA IMPOSSIBILE** rende nullo il contratto
- 2) La condizione **RISOLUTIVA IMPOSSIBILE** si ha per non apposta: il contratto si considera quindi definitivamente efficace.

- **1354, comma 3.** Se la condizione illecita o impossibile è riferita non già all'intero contratto bensì ad una singola pattuizione, al patto in questione si applicano le norme sopra esposte, con possibile applicazione, in caso di nullità del medesimo, del disposto dell'art. 1419

- **Retroattività della condizione (art. 1360).** Gli effetti derivanti dall'avveramento della condizione **retroagiscono** al momento della conclusione del contratto.

(condizione sospensiva: gli effetti del contratto si considerano prodotti dal momento della stipulazione del contratto e non dal momento della condizione
condizione risolutiva: l'avveramento della condizione cancella gli effetti del contratto che si considerano come mai sorti)

➤ **Deroghe al principio della retroattività:**

- ❖ **Art. 1360.** Per volontà delle parti o in forza della natura del rapporto, è possibile che gli effetti del contratto o della risoluzione vengano riportati ad un momento diverso.
- ❖ **Art. 1360, comma 2:** Nei contratti di durata (ad esecuzione periodica o continuata), il verificarsi della condizione risolutiva non pregiudica, salvo diverso accordo tra le parti, le prestazioni già eseguite.
- ❖ **Art. 1361:** l'avveramento della condizione non toglie efficacia agli atti di amministrazione posti in essere dal titolare del diritto. I frutti della cosa oggetto della prestazione contrattuale sono dovuti a partire dal momento del verificarsi dell'evento condizionante.

➤ **Posizione delle parti nella fase della “PENDENZA DELLA CONDIZIONE”.**

- ❖ **Acquirente sotto condizione sospensiva – Alienante sotto condizione risolutiva: ASPETTATIVA DI DIRITTO.** La loro posizione è quella di un'aspettativa, di una posizione di attesa rispetto all'acquisto del diritto. Tale posizione di attesa è giuridicamente tutelata, come conferma il disposto dell'art. 1356 che fa riferimento alla possibilità per tali soggetti di porre in essere atti conservativi.
 - ❖ **Alienante sotto condizione sospensiva – Acquirente sotto condizione risolutiva: DIRITTO PRECARIO.** In pendenza della condizione, tali soggetti saranno titolari di un diritto “precario”, suscettibile di essere perduto a seguito dell'avveramento della condizione.
- **Atti di disposizione posti in essere in pendenza della condizione (art. 1357).** Aspettativa e diritto precario possono costituire oggetto di atti di disposizione, i cui effetti sono però subordinati al verificarsi della condizione.
- ❖ Il titolare dell'aspettativa può trasferire la sua posizione ad un terzo, il quale assume il rischio relativo all'avveramento della condizione. Se la condizione si verifica, egli acquista il diritto con effetto a partire dalla data del suo titolo; se la condizione non si verifica, il diritto permane nella sfera dell'originario titolare.

- ❖ Del pari, anche il titolare del diritto precario può trasferire tale posizione ad un terzo, il quale acquista immediatamente (in forza del contratto). Se però la condizione si verifica, l'acquisto del terzo, in applicazione del principio *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*, viene meno a favore del titolare dell'aspettativa (la cui posizione, in quanto "reale", è opponibile ai terzi).
- **Obbligo di buona fede in senso oggettivo** (art. 1358). In pendenza della condizione, le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede.
- **Finzione di avveramento** (art. 1359). Massima violazione di tale obbligo: determinazione del mancato avveramento della condizione per fatto della parte portatrice di un interesse contrastante con l'avverarsi della condizione.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- Operazione diretta a ricostruire il significato del contratto, necessaria per individuare gli effetti che dal contratto medesimo possono derivare.
- Il legislatore pone una serie di criteri interpretativi (art. 1362 – 1371), rivolti tanto alle parti quanto al giudice, alla luce dei quali questa operazione deve essere condotta. Le disposizioni sull'interpretazione del contratto sono norme di legge la cui inosservanza da parte del giudice di merito rende la sentenza impugnabile attraverso ricorso per Cassazione.
- Si è già chiarito che le norme interpretative mirano ad attribuire un significato alle parole ed ai comportamenti attraverso cui le parti hanno manifestato la loro volontà contrattuale. In questo senso, le suddette norme vengono tradizionalmente distinte in **due classi**:
 - ❖ **Art. 1362 – 1365: regole di interpretazione soggettiva.** Mirano a **ricostruire la comune intenzione dei contraenti**: a determinare cioè il significato che le parti hanno voluto attribuire a quel contratto.
 - ❖ **Art. 1367 – 1371: regole di interpretazione oggettiva.** Allorquando non è possibile ricostruire il significato che il contratto ha assunto per le parti, le disposizioni in questione attribuiscono al regolamento negoziale un **significato che le legge ritiene obiettivamente congruo**.
- **Principio di gerarchia.** Le norme sull'interpretazione oggettiva trovano applicazione solamente quando, attraverso i principi che governano l'interpretazione soggettiva, non è possibile ricostruire l'effettiva volontà degli stipulanti.

- **Interpretazione soggettiva (art. 1362).** Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al significato letterale delle parole. Il testo contrattuale costituisce il punto di partenza da cui l'interprete deve muovere per ricostruire il significato che i contraenti hanno inteso attribuire al regolamento negoziale, ciò malgrado egli deve tenere conto anche di altri elementi: tra questi, si segnala in particolare la condotta tenuta tanto in fase di trattative quanto durante l'esecuzione del contratto (art. 1362, comma 2).

Irrelevanza del principio *in claris non fit interpretatio*. Non si può affermare che un testo contrattuale chiaro e incontrovertibile non possa costituire oggetto di interpretazione. A quel negozio si dovrà attribuire il significato che emerge limpidamente dalla manifestazione della volontà degli stipulanti, ma l'individuazione di questo significato costituisce comunque il risultato di una attività interpretativa.

- **Interpretazione oggettiva.** Allorquando non è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, il legislatore, tramite le regole di interpretazione oggettiva, individua il significato che l'ordinamento ritiene congruo per il negozio in questione.

- ❖ Tra i criteri di interpretazione oggettiva, particolare importanza assume il disposto dell'art. 1367, ispirato al generale principio di **conservazione del contratto**. Nel caso in cui risulti controverso il significato dell'intero contratto o di alcune clausole inserite nel regolamento contrattuale, il contratto o le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

- **Interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.).** La norma in esame rappresenta il “**punto di sutura**” tra le regole di interpretazione soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva. In linea generale, impone a ciascuno tra i contraenti di tenere, anche nella fase di interpretazione del negozio, una condotta ispirata ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, tale disposizione preclude alle parti di ricorrere ad interpretazioni cavillose ed irragionevoli del testo contrattuale, dirette ad attribuire al negozio un significato diverso da quello su cui l'altro contraente aveva ragionevolmente fatto affidamento.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto è tradizionalmente definito come un **atto di autonomia privata**: attraverso l'accordo, le parti scelgono infatti liberamente di vincolarsi ad un

determinato regolamento negoziale per disciplinare i loro reciproci interessi in base ai principi contenuti nel regolamento in questione.

Tuttavia, tali principi non costituiscono esclusivamente il prodotto della volontà degli stipulanti: l'art. 1374 statuisce infatti che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso (cioè, a quanto le medesime parti hanno convenzionalmente stabilito), ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi o l'equità. La legge, gli usi e l'equità possono cioè concorrere a determinare il contenuto della *lex contractus*, operando quali fonti di **integrazione del negozio giuridico**.

- Esistono due diverse forme di integrazione del contratto: **l'integrazione suppletiva e l'integrazione cogente**.

❖ INTEGRAZIONE SUPPLETIVA

Tende a coprire le eventuali lacune presenti nella disciplina pattizia elaborata dalle parti (Roppo: integrazione suppletiva come “amica” dell'autonomia privata): qualora i contraenti abbiano cioè omissso di regolare un determinato aspetto del loro rapporto, la disciplina di tale aspetto del rapporto viene individuata attraverso il ricorso ad una **fonte eteronoma**.

Operano quali fonti di integrazione suppletiva del contratto:

- 1) **La legge**, attraverso quelle disposizioni qualificate come norme dispositive o derogabili. Si tratta cioè di norme destinate a trovare applicazione solamente qualora gli stipulanti non abbiano disposto diversamente (v. art. 1498 c.c. in tema di pagamento del prezzo nella compravendita).
- 2) **Gli usi**, così intendendosi gli usi normativi di cui all'art. 8 disp. prel. La norma consuetudinaria viene applicata solo se la lacuna del regolamento contrattuale non può essere colmata attraverso il ricorso ad una norma di legge.
- 3) **L'equità**. Qualora la carenza presente nel contenuto del negozio non possa essere superata attraverso il ricorso ad una disposizione di legge o ad una norma consuetudinaria, spetterà al giudice concorrere a determinare la *lex contractus* attraverso una valutazione equitativa, ispirata cioè al criterio della giustizia del caso singolo.

Es.: **periodo di comperto**. Può spettare al giudice il compito di individuare la durata del periodo di assenza per malattia del lavoratore che il datore di lavoro è tenuto a sopportare prima di poter procedere all'interruzione del rapporto di lavoro.

In certi casi, poi, è la stessa legge a demandare al giudice il compito di stabilire in via equitativa determinati aspetti del regolamento contrattuale (v. art. 1384, riduzione della penale manifestamente eccessiva; art. 1525 (equo compenso spettante al venditore con patto di riservato dominio).

- ❖ **INTEGRAZIONE COGENTE:** Alle norme dispositive o derogabili si contrappongono le norme imperative o inderogabili, così definendosi quelle disposizioni – stabilite dal legislatore a tutela di un interesse generale – a cui i privati devono conformarsi nell'esercizio dell'autonomia privata ad essi riconosciuta. Se una regola convenzionale viola una norma imperativa, la regola pattizia deve considerarsi nulla e viene sostituita automaticamente dal principio contenuto nella norma imperativa. La nullità della suddetta regola convenzionale non determina la nullità dell'intero contratto (art. 1339 e 1419 comma 2). Es.: art. 1500, sul prezzo di riscatto; art. 1501, relativo al termine per l'esercizio del riscatto.

- **INTEGRAZIONE SECONDO BUONA FEDE:** art. 1375. La buona fede opera quale fonte di integrazione del contratto imponendo a ciascuna tra le parti, al di là di quanto espressamente previsto dal negozio e fermo restando il limite dell'apprezzabile sacrificio, l'obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie per consentire all'altro contraente la realizzazione dell'interesse a cui quest'ultimo aspira attraverso la stipulazione (es: dovere di cooperazione; dovere di modifica della propria prestazione; dovere di sopportare lievi inesattezza nella prestazione di controparte).